

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

### Sede di Roma

#### Ricorso di

RENNA Ivana Giuseppina Assunta nata il 13.08.1973 a Catania e residente in Enna nella via S. Agata n. 131, C.F. RNN VGS 73M53 C351D, rappresentata e difesa, per mandato alle liti allegato al presente atto, dall'avv. Giuseppe Vassallo, C.F. VSS GPP 53A17 C351J, P.E.C. [giuseppe.vassallo@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:giuseppe.vassallo@pec.ordineavvocaticatania.it), con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Catania via Morosoli n. 4, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al procedimento presso il proprio domicilio digitale;

#### Contro

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente pro-tempore;
- FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro-tempore;
- COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (RIPAM), in persona del legale rappresentante pro-tempore;

#### Per l'annullamento

##### **previa sospensione,**

- della valutazione negativa pari a 20,75 punti della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, posizione economica F 1 – Ministero dell'Istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> serie speciale “Concorsi ed esami” n. 59 del 27 luglio 2021, così come modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> serie speciale “Concorsi ed esami” n. 31 del 19 aprile 2022;

- del quesito n. 35 somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso predetto;
- dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso stesso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anteriore e successivo, comunque lesivo per la ricorrente;

### **E per l'accertamento**

del diritto della ricorrente all'assegnazione di ulteriori 0,375 punti per l'annullamento del quesito n. 35, aggiuntivi rispetto ai 20,75 punti già conseguiti all'esito della prova scritta.

### **FATTO**

Il bando del concorso predetto prevede in 21/30 il punteggio minimo per conseguire l'idoneità.

La ricorrente ha partecipato alla prova scritta, articolata sulla base di n. 40 quesiti di cui n. 8 definiti “*situazionali*”, ovvero relativi “*a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo*” (v. bando di concorso), per ognuno dei quali sono state indicate tre risposte ad ognuna delle quali corrisponde un differente punteggio, e precisamente alla risposta “*più efficace*” 0,75 punti; alla risposta “*neutra*” 0,375 punti; alla risposta “*meno efficace*” 0 punti.

Sia le risposte che i punteggi a ciascuna di esse corrispondente sono stati predeterminati secondo i seguenti criteri:

*“1. Risposta più efficace: l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento di tipo “proattivo” rispetto alla situazione presentata e cioè volto ad anticipare eventuali problematiche, prevederne le conseguenze e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre / contenere il problema e le criticità derivanti, unitamente anche, laddove presente, alla gestione di eventuali possibili divergenze / conflitti di tipo relazionale con i soggetti interessati. Si ritiene PIU' efficace quando risolve TUTTE le criticità presentate o prevedibili.*”

2. Risposta neutra: l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo "conservativo" rispetto alla situazione presentata e cioè volto a "NEUTRALIZZARE" eventuali problematiche, con assenza di interventi."

3. Risposta meno efficace: l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo "adattivo" rispetto alla situazione presentata e cioè volto a gestire le problematiche e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre / contenere il problema e le criticità derivanti, oppure, laddove presente, alla gestione di divergenze / conflitti di tipo relazionale con i soggetti interessati. Si ritiene MENO efficace in quanto risolve solo IN PARTE le criticità presentate.

Nel caso a mano il quesito oggetto di censura è il seguente:

*"Durante le riunioni, in quale circostanza ti sembra utile favorire uno scambio di idee e opinioni:*

- *Quando si vuole apparire leader gentili ed empatici;*
- *E' sempre utile, anche in situazioni nelle quali si deve giungere ad una decisione in tempi rapidi;*
- *Quando non esiste una soluzione unica di un problema e avere più punti di vista può aiutare ad avere una visione più completa della questione."*

La ricorrente ha indicato la seconda risposta, mentre l'Amministrazione ha considerato più efficace la terza risposta e neutra la prima.

Il punteggio di conseguenza ottenuto dalla ricorrente pari a punti 20,75 anziché 21,125 non le ha consentito di superare la prova e di conseguire l'idoneità.

L'operato dell'Amministrazione è illegittimo e merita annullamento per i seguenti

### **MOTIVI**

Ambiguità ed erroneità del quesito contestato. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed erroneità. Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione art. 13, comma 4, D.P.R. n. 62/2013.

Va in primo luogo denunciata la ambiguità del quesito dal momento che la prima risposta e cioè "quando si vuole apparire leader gentili ed empatici", appare del tutto avulsa dall'ambito "situazionale" nel quale si collocano le altre due. Invero la seconda e la terza risposta attengono a situazioni nelle quali

l'oggetto da perseguire è il pubblico interesse, mentre la prima risposta corrisponde ad una situazione nella quale sembrerebbe venire in considerazione l'affermazione personale.

Il quesito, quindi, crea di per sé perplessità nel lettore.

Ammesso e non concesso che la prima risposta possa ritenersi appartenere ad un ambito situazionale comune alle altre due, allora il criterio di valutazione è del tutto irragionevole ed illogico.

Invero, ritenuta come più efficace la terza risposta che prevede l'acquisizione di più punti di vista per dare soluzione ad un problema specifico, non si vede per quale ragione debba essere valutata come non efficace la risposta che presuppone, per le decisioni da affrontarsi, la consultazione dei collaboratori.

E ancor più illogica ed irragionevole si appalesa l'attribuzione di un punteggio alla prima risposta che sembrerebbe escludere l'opportunità e conducenza dello scambio di idee ed opinioni relative a problematiche cui deve dare soluzione l'ufficio, per riconnetterla all'esigenza del tutto personale del responsabile di apparire leader gentile ed empatico.

La prima risposta, inoltre, contraddice ai criteri predeterminati dall'Amministrazione medesima che pongono come situazione quella in cui va data soluzione a problematiche e/o criticità, situazione che è completamente assente nella ridetta prima risposta.

Infine, la prima risposta, a differenza della seconda, **non** sembra ottemperare al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 che, all'art. 13, comma 4, dispone che: *“Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa”*: infatti, non integra certamente tale condotta quella del responsabile di una pubblica struttura che non valorizza le idee e le opinioni dei collaboratori i quali sono chiamati ad esprimerle solo per dar loro l'impressione di gentilezza ed empatia.

#### **DOMANDA DI SOSPENSIONE**

Il ricorso è fondato e va accolto. *Medio tempore* occorre anticipare gli effetti della decisione nel merito per il danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dei

provvedimenti impugnati nel tempo necessario per la trattazione del ricorso introduttivo del giudizio.

Il punteggio dalla ricorrente non consente invero la collazione in graduatoria in posizione di idoneità per cui non potrà beneficiare di un possibile scorrimento della stessa.

**P.Q.M.**

**VOGLIA IL T.A.R. ADITO**

previa sospensione,

- 1) annullare i provvedimenti impugnati;
- 2) riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione di ulteriori 0,375 punti per l'annullamento del quesito n. 35, aggiuntivi rispetto ai 20,75 punti già conseguiti all'esito della prova scritta;
- 3) con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e ai compensi del giudizio.

**In via istruttoria**

Si producono:

- 1) copia elaborato copia scritta e relativo esito;
- 2) bando di concorso del 27.7.2021, come modificato dal D.D. del 6.4.2022.

Catania / Roma, 07.10.2022

Avv. Giuseppe Vassallo